



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 174 del 05/06/2025

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO E LIMITROFE, ALL'INTERNO DELLE QUALI SI APPLICANO I DIVIETI PREVISTI DALL'ART. 40 BIS DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno duemilaventicinque, addì cinque, del mese di Giugno, ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P	A	Cognome e nome dei componenti	Funzione
Presente		GIULIVI FABIO	Sindaco
Presente		CERRINI GIANPAOLO	VICE SINDACO
Presente		DI BELLA GIUSEPPE	ASSESSORE
Presente		TINOZZI LUIGI	ASSESSORE
Presente		SANTOLIN MARTA BARBARA	ASSESSORE
Presente		MARCHESE PALMINA ANTONELLA	ASSESSORE
Presente		FEDERICO MONICA	ASSESSORE
Presente		PALUMBO PAMELA	ASSESSORE

Gli Assessori Giuseppe DI BELLA, Palmina Antonella MARCHESE, Monica FEDERICO, Pamela PALUMBO risultano collegati in audio e videoconferenza

Assiste alla seduta il Segretario Generale Paolo Devecchi

Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Su relazione del Sindaco F. GIULIVI;

PREMESSO che con Deliberazione n° 39 del 26/05/2025 il Consiglio Comunale ha apportato alcune modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione n° 29 del 07/03/2017;

ATTESO che, tra le suddette modifiche, vi è stata anche l'introduzione del seguente:

Articolo 40 Bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Ai sensi dell'Art. 50, commi 5 e 7 ter del D.Lgs. n° 267/2000, fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è fatto divieto per chiunque di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto e per il consumo sul posto dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle zone della città individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. E' esclusa dalle limitazioni di cui al comma precedente l'attività di somministrazione mediante servizio assistito ai tavoli, praticata nei pubblici esercizi.

RITENUTO necessario individuare le zone della città all'interno delle quali si applichino le disposizioni del richiamato Art. 40 Bis.

VALUTATO che, a causa della conformazione urbanistica, della densità di insediamento degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonché della conseguente maggior frequentazione in orario serale e notturno, l'area all'interno della quale si riscontrano più frequentemente le situazioni prese in considerazione dal citato Art. 40 Bis, come testimoniato dagli esposti e dalle segnalazioni dei residenti, sia quella delimitata dalle seguenti arterie stradali, ricompresi entrambi i lati:

- Via Cavallo
- C.so Garibaldi
- Via Iseppon
- C.so Papa Giovanni XXIII
- C.so Matteotti
- Via Don Sapino
- Via Prati
- Via Montello
- Via Mascia Quirino
- Via XX Settembre
- Via Mensa
- P.zza della Repubblica
- Via Castellamonte

DATO ATTO che, anche sulla base delle circostanziate segnalazioni dei residenti, con successive deliberazioni potranno essere individuate altre aree, in relazione all'insorgere all'interno delle stesse di fenomeni come quelli descritti in precedenza.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

- l'Art. 40 Bis del regolamento di Polizia Urbana;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti;

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

Di individuare l'area all'interno della quale si applichino di divieti stabiliti dall'Art. 40 Bis del Regolamento di Polizia Urbana, come quella delimitata dalle seguenti arterie stradali, ricompresi entrambi i lati:

- Via Cavallo
- C.so Garibaldi
- Via Iseppon
- C.so Papa Giovanni XXIII
- C.so Matteotti
- Via Don Sapino
- Via Prati
- Via Montello
- Via Mascia Quirino
- Via XX Settembre
- Via Mensa
- P.zza della Repubblica
- Via Castellamonte.

Di dare atto che, anche sulla base delle circostanziate segnalazioni dei residenti, con successive deliberazioni potranno essere individuate altre aree, in relazione all'insorgere all'interno delle stesse di fenomeni come quelli descritti in precedenza.

Di allegare alla presente deliberazione la mappa con la delimitazione dell'area all'interno della quale si applicano i suddetti divieti.

Successivamente, con voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Giulivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Devecchi